

SEMPLIFICAZIONI FISCALI AGOSTO 2022

Il 19 agosto 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. 21/6/2022 n. 73, che è quindi diventato definitivo e contiene rilevanti semplificazioni fiscali. Il provvedimento è entrato in vigore il 20/8/2022. Di seguito si riepilogano le principali novità.

PROROGHE DI TERMINI**TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19 E PER LA PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE RELATIVA**

L'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA) degli aiuti fiscali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19 entro il 30/6/2023 (invece del 31/12/2022), ed entro il 31/12/2023 (invece del 30/6/2023). Il rinvio delle scadenze ha lo scopo di permettere il rinvio della presentazione dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato **entro il 30/11/2022**.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021

È prorogato dal 30/6/2022 al **31/12/2022** il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021.

PROROGA DEL TERMINE PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVA AGLI ANNI 2020 E 2021

È prorogato al **30/9/2022** il termine per l'invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021, precedentemente stabilito al 30/6/2022.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - MODIFICA TERMINE PER IL SECONDO TRIMESTRE

Il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre dell'anno è il **30 settembre** di ciascun anno (invece del 16 settembre).

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Per il quarto trimestre rimane il termine dell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all'interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (invece del 30 aprile).

MODIFICA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

È stabilito in **30 giorni** il termine ordinario per la registrazione "in termine fisso" di tutti gli atti formati in Italia e la denuncia di eventi successivi alla registrazione.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER IL DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DEI PRIMI DUE TRIMESTRI SOLARI

Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre dell'anno, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a **5.000,00 euro** (in precedenza 250,00 euro);
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre dell'anno, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a **5.000,00 euro**.

La disposizione si applica alle fatture emesse **dall'1/1/2023**.

VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E A CANONE CONCORDATO

I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato "3+2" di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell'art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere di alcune agevolazioni fiscali:

- aliquota del 10% della cedolare secca;
- riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
- individuazione della base imponibile dell'imposta di registro nel 70% del canone;
- riduzione del 25% dell'aliquota IMU deliberata dal Comune.

Le agevolazioni ricorrono in presenza delle seguenti condizioni alternative:

- che il contratto di locazione sia stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- che i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un'attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo territoriale.

La stessa attestazione *"può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce"*.

CREDITI D'IMPOSTA

CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

È possibile richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza.

Tale certificazione:

- è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
- può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Con successivi provvedimenti saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, con istituzione di un apposito albo.

Ferme restando le attività di controllo, **la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO DI FARMACI E VACCINI

Con riferimento al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini, viene eliminato il riferimento ai "nuovi" farmaci e vaccini e previsto, per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all'agevolazione, che trovino applicazione le disposizioni relative al credito ricerca e sviluppo e innovazione (di cui all'art. 2 del DM 26.5.2020).

CONTROLLI FISCALI E ACCERTAMENTO

MONITORAGGIO FISCALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 231/2007, i soggetti di cui all'art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del D.Lgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei **trasferimenti da o verso l'estero** di mezzi di pagamento sono tenuti a **trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi** alle predette operazioni, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, e indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata.

L'obbligo di segnalazione scatta **dall'importo di euro 5.000,00** (in precedenza da euro 15.000,00) a partire dalle operazioni effettuate nel **2021**.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

Nell'applicazione degli ISA al periodo d'imposta 2022 si continua a tenere conto degli effetti di natura straordinaria conseguenti all'emergenza sanitaria. Gli uffici terranno conto del migliore punteggio ISA realizzato nell'ultimo triennio.

ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Dal 2022 viene abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica.

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste (**imputazione del reddito minimo** determinato presuntivamente mediante percentuali al valore di determinate poste; **maggiorazione dell'aliquota IRES del 10,5%**; **preclusione del diritto al riporto delle perdite**; **preclusione al rimborso e alla compensazione del credito IVA**) non troveranno applicazione per il periodo d'imposta 2022 "solare" quando i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale, ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

CONTROLLI NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI: COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE

Sono previste modalità semplificate di comunicazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.

In caso di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'Amministrazione Finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata ed entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima. Le modalità semplificate di comunicazione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento, e dovranno prevedere anche l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, e dell'applicazione "IO".

La comunicazione dell'esito negativo non pregiudica, tuttavia, l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

Per espressa previsione normativa, tali modalità semplificate di comunicazione non si applicheranno alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni.

CONTABILITÀ E BILANCIO

ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO ANNUALE DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI CONTABILI

È stato abrogato l'obbligo di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

Allo stato attuale è dunque sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli, in sede di controllo, a seguito dell'eventuale richiesta avanzata dagli organi verificatori.

È considerata regolare la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici su qualsiasi supporto e anche in assenza di stampa o conservazione sostitutiva digitale, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultino aggiornati sui programmi informatici e siano immediatamente stampabili a seguito della richiesta formalizzata dagli organi preposti.

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA - ESTENSIONE ALLE MICRO IMPRESE

Le micro imprese, che non superano i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-ter c.c. (attivo Stato patrimoniale 175.000,00 euro; ricavi di vendite e prestazioni 350.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5), ma che optano per la redazione del **bilancio in forma ordinaria**, determinano il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata: valgono quindi anche ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili.

EFFETTI FISCALI DELLA CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI

I componenti di reddito imputati in bilancio per effetto della correzione di errori contabili assumono **immediato rilievo fiscale nell'esercizio in cui viene corretto l'errore.**

Non è più necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa riferita al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

La disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

La modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22/6/2022.

INFORMATIVA OBBLIGATORIA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE

I soggetti che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da pubbliche amministrazioni sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni e gli importi relativi all'anno precedente.

Le imprese pubblicano le medesime informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio (e dell'eventuale bilancio consolidato) **entro il termine previsto per la sua approvazione**; i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

VALUTAZIONE DEI TITOLI NEL BILANCIO 2022

In considerazione della turbolenza dei mercati finanziari, è possibile valutare **i titoli iscritti nell'attivo circolante ai valori risultanti dal bilancio precedente** in quello dell'esercizio in corso al 22/6/2022, evitando la svalutazione al valore di mercato e fatta comunque salva la svalutazione per perdite durevoli.

Aggiornato al 25/8/2022